

**Proc. 3/2022 R.G.**



**IL TRIBUNALE DI CHIETI**

Composto dai magistrati:

**DOTT. GIANLUCA FALCO**

Presidente

**DOTT. MARCELLO COZZOLINO**

Giudice estensore

**DOTT. FRANCESCO GRASSI**

Giudice

Riunito in camera di consiglio in data 14.02.2022, letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, ha emesso il seguente

**DECRETO**

Visto il ricorso, depositato in data 03.02.2022, con cui la “Centro Medicina del Lavoro di Angelucci Giuliana & C. s.a.s.”, ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, 1.fall., riservandosi di presentare, entro un assegnando termine, una proposta definitiva di concordato preventivo con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;

**PRESO ATTO**

Del fatto che la cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese ed a trasmetterla al P.M.

che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti ed un'aggiornata visura camerale;

**RITENUTO**

che da tale documentazione emerga la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi per l'accesso alle procedure di concordato preventivo, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale dell'impresa,

che possa, dunque, accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in

concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emerge dalla documentazione allegata, in giorni 120;

che, in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile, è opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 del medesimo art. 161 l.f., per brevità indicati direttamente in dispositivo;

### **P.Q.M.**

visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.

rilevato che non è pendente avanti a questo Tribunale ricorso per la dichiarazione di fallimento della ricorrente, concede a quest'ultima termine di giorni 120, e dunque fino al 14.06.2022 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;

nomina all'ufficio di commissario giudiziale l'avv. Alessio Ritucci del Foro di Pescara, il quale dovrà vigilare sull'attività che la ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sotto indicati;

dispone, altresì, che alle scadenze del 14.03.2022, 14.04.2022, 14.05.2022 la ricorrente depositi in cancelleria:

- 1) una situazione contabile aggiornata, con evidenza dei risultati della gestione patrimoniale ed economica;
- 2) una breve relazione informativa sullo stato di predisposizione della proposta e del piano;
- 3) una situazione finanziaria (rendiconto finanziario), con riguardo alle entrate, alle uscite ed alle consistenze di "cassa" e "banche"; tale situazione, entro il giorno successivo al deposito, sarà pubblicata nel Registro delle Imprese a cura della cancelleria;
- 4) l'elenco delle più rilevanti operazioni di gestione poste in essere;

dispone che la cancelleria provveda, tempestivamente, a restituire al Giudice delegato il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non

appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero in caso di omesso deposito alla scadenza del termine di cui sopra, ovvero nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Chieti, lì 14.02.2022

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Marcello Cozzolino

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

Dott. Gianluca Falco